

# IL FORO PERSONALE DEL ROMANO PONTEFICE PER I CAPI DI STATO

JÜRGEN JAMIN

ABSTRACT: Il can. 1405 § 1 stabilisce il foro personale del Romano Pontefice per determinati soggetti, tra i quali figurano i capi di Stato (n. 1). L'articolo presenta il senso, la portata e la *ratio* di quest'ultima riserva, comparando la disposizione vigente con la normativa anteriore contenuta nel Codice piano-benedettino. Al tale scopo il canone viene sottoposto a una progressiva esegesi dei singoli termini, peraltro attraverso l'esame sinottico con altri canoni che ribadiscono la funzione di giudice supremo del Romano Pontefice.

PAROLE CHIAVE: diritto processuale, foro competente, giudice supremo.

ABSTRACT: Canon 1405 § 1 reserves to the judgment of the Roman Pontiff not only the cases of Cardinals, Legates of the Apostolic See and bishops (in penal cases), but also the cases of Heads of State. The article analyses the meaning and the *ratio* of this disposition by a comparative study with the respective canon of the abrogated Code of Canon Law.

KEY WORDS: Processes, the competent forum, supreme judge.

SOMMARIO: 1. Lo *ius iudicandi* del Romano Pontefice. – 2. Le cause riguardanti il canone 1405 § 1. – 2.1. Cause generali. – 2.2. Cause particolari: le cause matrimoniali. – 2.3. Il modo di esercizio dello *ius iudicandi* del Romano Pontefice. – 2.4. Conseguenze giuridiche del foro personale del Romano Pontefice. – 3. I destinatari della disciplina – 3.1. I destinatari secondo il canone abrogato – 3.2. I destinatari secondo il canone vigente. – 4. *Ratio legis*. – 4.1. Dalla consuetudine plurisecolare al diritto positivo – 4.2. La competenza del Romano Pontefice circa le *causae maiores* – 5. Conclusione

LA Camera alta del Parlamento inglese, in data 13 luglio 1530, mandò una supplica a Papa Clemente VII per indurre il Pontefice a riconoscere la nullità del matrimonio del re Enrico VIII con Caterina d'Aragona, per quelle che ai Lord sembravano giuste ragioni canoniche, del resto a lungo discusse in Inghilterra e fra i legati o gli incaricati della Curia Romana, dopo aver avuto gli autorevoli pareri di diverse università, sia inglesi sia del continente europeo.<sup>1</sup> «The King's Great Matter» ossia «la Grande Questione» di Enrico

<sup>1</sup> Il documento è conservato nell'Archivio Segreto Vaticano. A cura dell'Archivio è stata

VIII, è stata finora oggetto di una vasta gamma di ricerche storiche e canonistiche.<sup>2</sup> La presente indagine dunque non intende occuparsi di nuovo della *vexata quaestio* matrimoniale di Enrico VIII. La famosa *Causa Anglica* però richiama l'attenzione su una norma anche oggi in vigore: il can. 1405, che riserva alla persona del Romano Pontefice la cognizione, diretta o per mezzo di un soggetto delegato, delle cause riguardanti i capi di Stato. Tale foro personale, pur non essendo un istituto giuridico di primaria rilevanza, è stato mantenuto nel Codice promulgato da Giovanni Paolo II nel 1983.

La ricerca presenta in un primo momento il senso e la portata della disposizione vigente, comparandola con la normativa anteriore contenuta nel Codice piano-benedettino. In un secondo passo l'attenzione sarà rivolta alla *ratio* di tale canone, che stabilisce il diritto esclusivo del Romano Pontefice di giudicare le cause riguardanti i titolari legittimi dell'ufficio supremo di uno Stato sovrano.

### 1. LO IUS IUDICANDI DEL ROMANO PONTEFICE<sup>3</sup>

«Ipsius Romani Pontificis dumtaxat ius est iudicandi in causis de quibus in can. 1401: 1° eos qui supremum tenent civitatis magistratum». Impiegando come *incipit* del canone le medesime parole della disposizione inserita nella codificazione abrogata (c. 1557 § 1),<sup>4</sup> il Legislatore ha inteso mantenere la stessa espressione con la quale viene sancito il foro personale del Romano Pontefice.<sup>5</sup> Dato che le leggi devono essere interpretate secondo il significa-

publicata una documentazione nella collana *Exemplaria praetiosa* col titolo: *Causa Anglica. Il tribolato caso matrimoniale di Enrico VIII*, Città del Vaticano 2009.

<sup>2</sup> Si possono consultare – tra i tanti studi – quelli di A. KELLY, *The Matrimonial Trials of Henry VIII*, Eugene 1976 (ristampato 2004) e G. DE C. PARMITER, *The King's Great Matter. A Study of Anglo-Papal Relations 1527-1534*, London 1967.

<sup>3</sup> Sul tema dello *ius iudicandi* del Romano Pontefice non esistono numerosi studi. Si consulti innanzitutto Z. GROCHOLEWSKI, *Il Romano Pontefice come giudice supremo della chiesa*, «Ius Ecclesiae», 7 (1995) 39-64 e P. BIANCHI, *Il potere giudiziario del Romano Pontefice*, «Quaderni di diritto ecclesiale», 13 (2000) 64-82.

<sup>4</sup> Il Codice per le Chiese Orientali (CCEO) ha abbandonato l'espressione del Codice piano-benedettino affermando in modo lapidario: «Soli Romano Pontifici ius est iudicandi» (can. 1060 § 1).

<sup>5</sup> P.V. Pinto distingue tra *foro pontificio*, *foro personale* del Romano Pontefice in base al can. 1405 § 1, nn. 1-3, e il *foro primaziale* secondo il can. 1405 § 1, n. 4 e il can. 1417 (P.V. PINTO, *I processi nel Codice di diritto Canonico, Commento sistematico al Libro VII*, Città del Vaticano 1993, 687). In base al can. 1405 § 3 M.J. Arroba Conde definisce inoltre *foro apostolico* il tribunale della Rota Romana «che è l'unico tribunale apostolico ordinario per giudicare "de merito" determinate cause riservate al Papa. La differenza tra il foro apostolico e i precedenti titoli di foro pontificio sta nel fatto che la Rota, in quanto tribunale apostolico, non necessita di nessun incarico o commissione specifica del Papa per trattare queste cause, che sono riservate dal diritto stesso, e che possono (e devono) essere direttamente introdotte presso la Rota» (M.J. ARROBA CONDE, *Diritto Processuale Canonico*, Roma 2006<sup>5</sup>, 112). Nel presente studio impiegheremo la nozione di *foro personale* del Romano.

to proprio delle parole, nel testo e nel contesto,<sup>6</sup> la normativa va sottoposta a una progressiva esegesi dei singoli termini, anche attraverso l'esame sinottico con altri canoni che ribadiscono la funzione del Romano Pontefice di giudice supremo *in Ecclesia*.

Il canone in esame pone in rilievo la persona stessa del Romano Pontefice nell'ambito giudiziale, attribuendogli un particolare ed esclusivo *ius iudicandi*: la normativa fa risaltare la sua competenza di giudice supremo della Chiesa usando il determinativo *ipsius*.<sup>7</sup> Mentre alcuni *Schemi* nei lavori preparatori alla prima codificazione del 1917 proposero un «Sedis Apostolicae dumtaxat ius esto iudicandi»<sup>8</sup> oppure «A Sede Apostolica et dumtaxat ab ea iudicari ea queunt»,<sup>9</sup> il Legislatore anteriore decise alla fine di sostituire *Sedes Apostolica* con *Romanus Pontifex*, sottolineando e precisando in tal modo il carattere particolare di detto foro rientrando così nelle attribuzioni personali del titolare dell'ufficio pietrino.<sup>10</sup> Anche se il Romano Pontefice, per ovvie ragioni, normalmente non giudica le cause personalmente e di solito esercita lo *ius iudicandi* tramite i tribunali ordinari della Sede Apostolica oppure per mezzo di giudici da lui delegati,<sup>11</sup> egli non perde mai la prerogativa di giudicare in propria persona.

Il *dumtaxat* specifica il diritto tassativo ed esclusivo<sup>12</sup> del Pontefice nelle cause elencate nei primi tre numeri del primo paragrafo del canone in esame: *ex lege* il Romano Pontefice è personalmente giudice in merito. Secondo

<sup>6</sup> Come esige il can. 17.

<sup>7</sup> Il pronome *ipse* «aliquid emphasis habet» (*Lexicon totius Latinitatis*, ed. A. Forcellini et al., II, Padova 1940, 933 [in seguito *LTLAT*]). Più precisamente l'*Oxford Latin Dictionary* alla voce *ipse* 4°: «In person (as opp. to through intermediaries, letters, and sim.)»; 8°: «(to emphasize identity) Himself and no other, this or that»; 9°: «(to emphasize something regarded as exceptional or extreme) The very himself» (*Oxford Latin Dictionary*, ed. P.G.W. Glare, New York 2005, 965 [in seguito *OLD*]).

<sup>8</sup> *Commissione (Pontificia) per la codificazione del Diritto Canonico* [denominazione del Fondo dell'Archivio Segreto Vaticano dove sono conservati i documenti sulla redazione del Codice di diritto Canonico del 1917 (97 buste), in seguito ASV Fondo PCCD], *Liber Quartus. De Iudiciis ecclesiasticis*, busta 66, *Schema* ad c. 1568 § 1, n. 1. Si noti l'uso dell'imperativo (*ius esto*) al posto dell'indicativo (*ius est*) scelto alla fine per il testo del canone stesso.

<sup>9</sup> *Liber Quintus. De Iudiciis ecclesiasticis*, in ASV Fondo PCCD, busta 67, *Schema* ad c. 11 § 1, n. 1.

<sup>10</sup> Sembra che il Legislatore del 1917 abbia tenuto in considerazione l'annotazione proposta dal Superiore generale dei Carmelitani durante i lavori preparatori per il Codice piano benedettino. Nelle sue osservazioni infatti, lo stesso Superiore propone di sostituire *Sedes Apostolica* con *Romanus Pontifex* «quia iuxta definitionem in libro *De Personis* traditam nomine *Sedis Apostolicae* veniunt etiam *Sacrae Congregationes Romanae*» (*Animadversiones Episcoporum ac Superiorum Regularium in Librum v Schematis Codicis Iuris Canonici*, in ASV Fondo PCCD, busta 73, ad canone 11).

<sup>11</sup> Vedasi più precisamente *infra* 2.3.

<sup>12</sup> *Dumtaxat* vale «exacte, ad iustam mensuram, ita ut ne quid plus ac ne quid minus sit [...] dumtaxat est ita ut ne quid plus iusta mensura sit, adeoque ponitur pro solum, tantum» (*LTLAT*, II, voce «dumtaxat», 210).

il numero quattro dello stesso paragrafo il titolare dell'ufficio primaziale può avocare a sé anche altre cause non predeterminate dalla legge, ritenendo così conveniente riservare a sé il giudizio di una causa, senza che ciò gli sia stato chiesto da un interessato (avocazione per propria iniziativa detta *motu proprio*). Il can. 1417 prevede, inoltre, l'intervento del giudice supremo su richiesta degli interessati:

- i. qualora egli ritenga conveniente riservare a sé il giudizio di una causa introdotta presso di lui da una parte interessata (avocazione iniziale *ad instantiam partis*);
- ii. qualora egli ritenga conveniente riservare a sé il giudizio di una causa introdotta presso un giudice inferiore e successivamente a lui deferita da una parte (avocazione posteriore *ad instantiam partis*).<sup>13</sup>

Tuttavia, Z. Grocholewski mette in risalto che l'*integrum est* del can. 1417 non codifica un diritto dei fedeli al quale corrisponderebbe «l'obbligo del Successore di Pietro di giudicare [...] le cause deferite alla Santa Sede». <sup>14</sup> Facendo riferimento ad altri illustri canonisti e alle fonti della normativa, Grocholewski deduce che il can. 1417 conferma piuttosto un diritto del Romano Pontefice di avocare a sé qualsiasi causa, accordando così ai fedeli la facoltà di chiedere tale avvocazione, che può quindi essere concessa o negata. <sup>15</sup> Il diritto del Romano Pontefice di giudicare e quindi di avocare a sé qualsiasi causa di competenza della Chiesa, è una prerogativa personale che non può essere condizionata, tanto più che essa è conseguenza della sua potestà primaziale.

In forza del primato di giurisdizione, il Romano Pontefice «vi muneris sui suprema, plena, immediata et universali in Ecclesia gaudet ordinaria potestate [...]» (can. 331). Tale primato rileva invero in tutti gli ambiti della *potestas regiminis*, che è potestà legislativa, esecutiva e giudiziale. Il titolare dell'ufficio primaziale esercita perciò la sua potestà anche quando agisce in veste di giudice supremo, così come sancito in entrambe le codificazioni. <sup>16</sup>

Si presenteranno ora le cause che richiedono l'intervento del Romano

<sup>13</sup> Si veda M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, cit., 111-112.

<sup>14</sup> Z. GROCHOLEWSKI, *Il Romano Pontefice come giudice supremo della chiesa*, cit., 48.

<sup>15</sup> Secondo Grocholewski «la Santa Sede non ha mai riconosciuto un tale diritto dei fedeli durante la valenza del c. 1569 § 1 e del can. 32 § 1 della *Sollicitudinem nostram*, né lo riconosce adesso, non raramente rispondendo negativamente alla domanda dei fedeli di assumere il giudizio di una causa fuori della competenza ordinaria» (Z. GROCHOLEWSKI, *Il Romano Pontefice come giudice supremo*, cit., 48). Altrettanto P. BIANCHI, *Il potere giudiziario del Romano Pontefice*, cit., 77-81.

<sup>16</sup> Il CIC 1917 nei cc. 1556, 1557, 1569 e 1597; il CIC nei cann. 1404, 1405, 1417 e 1442 e il CCEO nei cann. 1058, 1059, 1060 facendo riferimento alla legislazione anteriore per le Chiese orientali quanto al diritto processuale in base al *Motu proprio* «Sollicitudinem Nostram» di Pio XII, «AAS», 52 (1950) 5-120.

Pontefice e il modo in cui il titolare del *munus petrinum* esercita il suo ufficio di giudice supremo.

## 2. LE CAUSE RIGUARDANTI IL CANONE 1405 §1

### 2. 1. Cause generali

Il can. 1405 non individua le cause che rientrano nel foro personale del Romano Pontefice. Esso fa invece riferimento a uno dei canoni precedenti: «in causis de quibus in can. 1401». <sup>17</sup> Mentre questo canone ribadisce, nel suo primo numero, il diritto proprio ed esclusivo della Chiesa anche *in iudicialibus*, nel secondo numero esso definisce precisamente l'ambito della *potestas iudicialis* della Chiesa e pertanto anche del Romano Pontefice come suo giudice supremo; tale potestà giudiziale infatti, non si estende alle cause che riguardano l'ambito civile. I sudditi delle leggi ecclesiastiche (can. 11), giacché anche cittadini di una comunità politica e quindi soggetti alla legislazione statale, devono rispondere al tribunale civile nelle questioni attinenti alla giustizia dello Stato. Questa delimitazione è di ampia portata relativamente ai soggetti cui fa riferimento il can. 1405 § 1, n. 1: la Chiesa (più precisamente il Romano Pontefice) li giudica

- i. come destinatari delle leggi meramente ecclesiastiche (can. 11);
- ii. ovvero nel caso in cui una causa in essi cui siano parte sia sottomessa alla potestà giudiziale della Chiesa, richiedendosi così l'intervento del Romano Pontefice in virtù della riserva legale prevista; questa infatti «non distingue se il capo di Stato sia o meno battezzato». <sup>18</sup>

Le cause che secondo il can. 1401, n. 1 ricadono sotto la giurisdizione della Chiesa sono in genere quelle «*quae respiciunt res spirituales et spiritualibus adnexas*». Inoltre è diritto della Chiesa giudicare su tutto ciò che deriva dall'obbligo dei fedeli di osservare le leggi ecclesiastiche e la loro possibile trasgressione (n. 2), quando l'autorità ecclesiastica competente stabilisce la colpa e commina le pene per reati commessi da *christifideles delinquentes*. <sup>19</sup>

### 2. 2. Cause particolari: le cause matrimoniali

Le espressioni *res spirituales* e *spiritualibus adnexae* non definiscono casi concreti riguardo ai soggetti contemplati nel can. 1405 § 1, n. 1; mentre altre fon-

<sup>17</sup> Tale imitazione non risulta peraltro nel corrispettivo canone della legislazione pianobenedettina (1557 § 1, 1°), anche se tuttavia era prevista in alcuni *Schemi* preparatori, accompagnata dalla clausola *in causis ecclesiasticis*.

<sup>18</sup> P. BIANCHI, *Il potere giudiziario del Romano Pontefice*, cit., 69.

<sup>19</sup> In base al can. 1311. Quanto ai destinatari della norma in esame, il can. 1401, n. 2 sostituisce la legislazione anteriore; essa (c. 2227 § 1) stabiliva la riserva del foro personale del Romano Pontefice nelle cause penali riguardo ad alcuni sudditi legalmente determinati: «Poena nonnisi a Romano Pontifice infligi aut declarari potest in eos de quibus in can. 1557, § 1».

ti normative, successive alla prima codificazione, precisano invece le cause che configurano la riserva del foro personale del Romano Pontefice per i capi di Stato.

L'Istruzione *Provida Mater Ecclesia*<sup>20</sup> del 1936 conferma la normativa del Codice piano-benedettino,<sup>21</sup> aggiungendo allo *ius iudicandi* del Romano Pontefice la precisazione «in quibuslibet causis»,<sup>22</sup> prevedendo così esplicitamente le cause matrimoniali,<sup>23</sup> in conformità con la legislazione previgente. Essa infatti prescriveva: «causae matrimoniales inter baptizatos iure proprio et esclusivo ad iudicem ecclesiasticum spectant».<sup>24</sup>

Il Motu proprio *Causas matrimoniales*<sup>25</sup> del 1971 parla di «omnes causas matrimoniales».<sup>26</sup> Tale *omnes* «è comprensivo non soltanto delle cause di nullità matrimoniale ma anche delle cause di separazione e delle cause riguardanti in genere gli effetti del matrimonio».<sup>27</sup> Infine, mentre il Codice del 1983 fa soltanto un riferimento implicito ai capi di Stato riguardo alle loro eventuali cause matrimoniali,<sup>28</sup> l'Istruzione *Dignitas connubii*<sup>29</sup> mantiene lo stesso *incipit* del can. 1405, rivendicando espressamente il foro personale del Romano Pontefice nelle cause matrimoniali di quanti sono annoverati sotto il primo numero del canone in esame: «Ipsius Romani Pontificis dumtaxat ius est iudicandi causas nullitatis matrimonii eorum qui supremum tenent civitatis magistratum et alias causas matrimonii quas Ipse ad suum advocaverit iudicium [...]».<sup>30</sup>

### 2. 3. *Il modo di esercizio dello ius iudicandi del Romano Pontefice*

Dopo aver considerato le cause in generale e in particolare, si esaminerà ora il modo in cui il Romano Pontefice in concreto esercita il proprio *ius iudicandi*.

<sup>20</sup> SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Instructio «Provida Mater Ecclesia»*, 15 agosto 1936, «AAS», 28 (1936) 313-361.

<sup>21</sup> In base al c. 1962: «Causas matrimoniales ad eos spectantes de quibus in can. 1557 § 1, n. 1[...]».

<sup>22</sup> *Provida Mater Ecclesia*, art. 2 § 1, 315.

<sup>23</sup> *Provida Mater Ecclesia*, art. 2 § 1, 315: «ac proinde etiam in matrimonialibus [...]».

<sup>24</sup> c. 1960. Il Codice di 1983 ha mantenuto tale principio nel can. 1671, omettendo però l'aggettivo *exclusivo* e modificando *inter baptizatos* in *baptizatorum*, includendo quindi anche il matrimonio non sacramentale tra un battezzato e un non battezzato.

<sup>25</sup> PAULUS VI, *Litterae apostolicae motu proprio datae «Causas Matrimoniales»*, 28 marzo 1971, «AAS», 63 (1971) 441-446.

<sup>26</sup> *Causas Matrimoniales*, art. III, 442.

<sup>27</sup> S. VILLEGGIANTE, *La competenza del tribunale*, in *Il motu proprio «Causas matrimoniales» nella dottrina e nell'attuale giurisprudenza*, «Studia et Documenta Iuris Canonici», 8, Roma 1979, 18.

<sup>28</sup> Secondo il can. 1673: «In causis de matrimonii nullitate, quae non sint Sedi Apostolicae reservatae, competentia sunt [...]».

<sup>29</sup> PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, «Dignitas Connubii». *Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii*, Città del Vaticano 2005.

<sup>30</sup> *Dignitas Connubii*, art. 8 § 1.



Il procedimento è regolato dal can. 1442, secondo il quale il Romano Pontefice giudica come giudice supremo:

- i. personalmente;
- ii. tramite i tribunali ordinari della Sede Apostolica;
- iii. tramite giudici da lui delegati.

Un modello esemplare per l'esercizio di tale *ius iudicandi* del titolare dell'ufficio primaziale è offerto dal procedimento nel caso di una *causa matrimonialis* di un soggetto annoverato nel can. 1405 § 1, n. 1. Il Codice piano-benedettino prevedeva *ad casum* uno speciale mandato del giudice supremo: «Causas matrimoniales ad eos spectantes de quibus in can. 1557 § 1, n. 1, illa Sacra Congregatio vel illud Tribunal aut specialis ea Commissio exclusive cognoscet, cui eas toties quoties Summus Pontifex delegaverit»<sup>31</sup> (c. 1962). Sia la *Provida Mater Ecclesia* sia la *Causas matrimoniales* ribadivano detto procedimento con la medesima espressione.<sup>32</sup> Il Codice vigente non però ha ripreso questa normativa; tuttavia, nel can. 1673, il Legislatore stabilisce in linea di principio il tribunale competente per una *causa matrimoniale*: «In causis de matrimonii nullitate, quae non sint Sedi Apostolicae reservatae, competentia sunt: [...]». La clausola *quae non sint* include le cause matrimoniali di quanti sono titolari della suprema autorità nei singoli Stati. Per questi ultimi infatti, non valgono i criteri del territorio o domicilio elencati sotto i quattro numeri della norma, ma le loro cause sono *de iure* riservate alla Sede Apostolica già in prima istanza, e più precisamente al foro personale del Romano Pontefice. Si può inoltre dedurre che il procedimento, relativamente alle cause matrimoniali di coloro che sono i soggetti considerati dal can. 1405 § 1, n. 1 si svolga secondo l'*iter* processuale previsto dalla codificazione del 1917, anche dopo la promulgazione del nuovo Codice.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Il manuale di Lega-Bartocchetti commenta: «De facto patet Summum Pontificem – generatim saltem – non solere personaliter tales causas iudicandas suscipere, sed eas committere alicui Congregationi (utputa S. Congregationi S. Officii vel S. Congregationi de Sacramentis) vel Tribunali (utputa Signaturae Apostolicae vel S. R. Rotae). Frequentius Summus Pontifex seligit tres vel quinque Patres Cardinales, cum adsistentia alicuius Secretarii Congregationis (generatim Adessoris S. Officii vel Secretarii S. Congregationis de Sacramentis aut Decani Rotae) qui munere fungitur a Secretis» (M. LEGA, V. BARTOCCHETTI, *De causis matrimonialibus* (Titulus XX). *Extractus ex volumine III commentarii in Iudicia Ecclesiastica iuxta Codicem Iuris Canonici*, Romae 1951, 28).

<sup>32</sup> *Provida Mater Ecclesia*, art. 2 § 2 e *Causas Matrimoniales*, art. III. Quest'ultimo documento, senza cambiare la portata della norma, sostituisce il «cui eas toties quoties Summus Pontifex delegaverit» con «cui eas Summus Pontifex in singulis casibus commiserit».

<sup>33</sup> Come sottolinea J. Llobell: «Normalmente non sarà il Papa ad emanare la sentenza e, tanto meno, a svolgere l'attività istruttoria. Il Papa affida abitualmente l'istruzione e la decisione della causa a giudici delegati, mediante un atto detto "commissione" di competenza» (J. LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, «Subsidia Canonica», 17, Roma 2015, 138).

I tribunali in questione sono i tribunali ordinari della Sede Apostolica, cioè la Rota Romana e il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. In base ai primi due paragrafi del can. 131, questi tribunali esercitano in modo vicario la potestà ricevuta dal giudice supremo, e quindi soltanto nei limiti di competenza loro concessa, in base al can. 360, giudicando le cause *nomine et auctoritate Romani Pontificis*. Tuttavia, le decisioni di detti tribunali non sono decisioni del Romano Pontefice e sono quindi impugnabili, salvo che non siano da egli approvate *in forma specifica* a norma del can. 1405 § 2.<sup>34</sup>

Lo stesso principio vale nel caso della *commissio specialis* ossia dei giudici *ad casum* delegati dal giudice supremo. Mentre la legge stabilisce i modi di impugnare le decisioni del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e della Rota Romana, nel caso dei giudici delegati dal Romano Pontefice «spetta al Delegante determinare gli eventuali modi di impugnarle o stabilire la loro non impugnabilità».<sup>35</sup>

Anche se il Romano Pontefice a livello universale esercita abitualmente il suo *ius iudicandi* tramite i tribunali ordinari della Sede Apostolica oppure attraverso i giudici da lui delegati, egli mantiene *de iure* e *de facto* sempre la prerogativa di agire in prima persona in base alla sua posizione particolare ed unica nell'ordinamento canonico: nessuna disposizione può condizionare o limitare ulteriormente (nemmeno in forma di un consiglio) l'esercizio della *plenitudo potestatis* della quale gode il titolare dell'ufficio pietrino. Spetta sempre a lui decidere liberamente nel caso concreto come intenda esercitare la sua potestà giudiziaria.

<sup>34</sup> Il nuovo regolamento generale della Curia Romana afferma detta condizione (art. 126 § 4): «Affinché consti dell'approvazione in forma specifica si dovrà dire esplicitamente che il Sommo Pontefice "in forma specifica approbavit"» (SECRETARIA STATUS, «Rescriptum ex audientia SS.mi quo Ordinatio generalis Romanae Curiae foras datur», 30 aprile 1999, «AAS», 91 [1999] 680).

<sup>35</sup> Z. GROCHOLEWSKI, *Il Romano Pontefice come giudice supremo*, cit., 46. L'Autore fa notare che «anche questi giudici esaminano le cause ed emettono le decisioni nel nome e con l'autorità del Romano Pontefice, però pure le loro decisioni non possono essere considerate come decisioni dello stesso Pontefice e quindi di per sé sono impugnabili a meno che lo stesso Pontefice non stabilisca diversamente» (*Ibid.*, 45). J. Torre sottolinea che «tota res pendet a mandato quo committitur delegatio. Saepe in praxi occurrit quod constitutio alicuius Commissionis Specialis ex parte Summi Pontificis contineat clausulam hisce verbis adibiti: "absque formalitatibus processualibus" unde, istis in casibus, iudex delegatus servare debet tantum normas juris communis, ne justitia laederetur erga partes, at minime ligatur ab una peculiari norma, vel ab alia. Eodem modo aliquando evenit quod, emissa decisione, iudex delegatus a delegante Summo Pontefice petat utrum sententia scriptis exaranda sit etiam in parte motiva, vel sufficiat tantum pars dispositiva; utrum defensor vinculi appellationem interponere debeat adversus sententiam istam. Responsio Summi Pontificis solvit dubia proposita» (J. TORRE, *Processus matrimonialis*, Neapoli 1956<sup>3</sup>, 27).



#### 2. 4. *Conseguenze giuridiche del foro personale del Romano Pontefice*

Il can. 1405 § 1, ai numeri 1-3 stabilisce il foro personale del Romano Pontefice *a iure*; ne sorge una prima importante conseguenza giuridica: l'incompetenza assoluta di qualsiasi altro giudice in base al can. 1406 § 2, come già stabiliva il Codice piano-benedettino al c. 1558. L'inosservanza di tale norma provoca la nullità insanabile di un'eventuale sentenza di un tribunale non competente secondo il can. 1620 n. 1.<sup>36</sup> Non si può nemmeno applicare il can. 87 § 1 che attribuisce al vescovo diocesano la potestà di dispensare dalle leggi disciplinari, sia universali sia particolari, perché sono espressamente escluse le leggi processuali e penali.

Riguardo ai soggetti contemplati dal can. 1405 § 1, nn. 1-3 segue anche che essi sono *ex lege* obbligati a rivolgersi al Romano Pontefice nelle cause previste dal can. 1401: essi cioè sono per diritto sottoposti al foro personale del giudice supremo. Questa riserva esclusiva non è certo un privilegio;<sup>37</sup> anzi essa è tale in forza del diritto stesso senza bisogno di una determinazione ulteriore, come succede ad esempio nei casi in cui il Romano Pontefice giudica tramite l'istituto dell'avocazione.

Un'altra conseguenza giuridica del foro personale del Romano Pontefice – nel caso in cui il giudice supremo esamini personalmente la causa ed emetta una sentenza, ovvero nel caso in cui il processo si svolga innanzi ad un tribunale titolare di un mandato speciale o munito di approvazione *in forma specifica* –, è l'inappellabilità della sentenza in base al can. 333 § 3. Ciò è stato inoltre recentemente confermato dall'istruzione *Dignitas Connubii*: «Non est

<sup>36</sup> La norma in vigore ribadisce la normativa anteriore (c. 1892, n. 1). Davanti a una tale situazione che richiede il foro personale del Romano Pontefice sorge «l'obbligo del giudice di dichiarare la propria incompetenza, non appena conosciutala, astenendosi da qualsiasi altro atto processuale e anzi ponendo la causa stessa a disposizione del Pontefice» (P. BIANCHI, *Il potere giudiziario del Romano Pontefice*, cit., 68).

<sup>37</sup> Per J. Ochoa «si tratta di una legge precettiva e normativa, come tante altre, data per ragioni particolari, che deve essere osservata sempre e da tutti, indipendentemente dal fatto che, come succede in tante altre leggi, possa essere favorevole o sfavorevole alle singole persone» (J. OCHOA, *I titoli di competenza*, in *Il processo matrimoniale canonico*, «Studi Giuridici», 17, Città del Vaticano 1988, 77). Così anche Villegiante che nega essere la norma un privilegio vero e proprio: «Ancora oggi si continua a dire che si tratta di un privilegio, ma in un'epoca come la nostra in cui la Chiesa, pur mostrando concretamente il suo massimo ossequio verso tutti i capi di Stato, non concede più privilegi e tende anzi ad abolire quello esistenti, credo che ci sia da dubitare che quello fissato [...] sia un privilegio vero e proprio secondo il senso vulgato del termine, a meno che esso non venga inteso nel suo senso proprio e stretto come una disposizione affatto particolare fissata appunto per singole persone. Lo si deduce anche dal fatto che si tratterebbe sì di un privilegio ma *irrinunciabile* [...]» (S. VILLEGIANTE, *La competenza del tribunale*, cit., 18). Per evitare equivoci, e a favore di una maggior chiarezza, sembra preferibile non usare più il concetto di *foro privilegiato* riguardo alla normativa in esame. Così anche P.V. PINTO, *I processi nel Codice di diritto Canonico*, cit., 66.

locus appellationi a sententia ipsius Summi Pontificis vel Signaturae Apostolicae». <sup>38</sup>

L'inappellabilità della sentenza sottolinea inoltre come i soggetti in esame non siano titolari di uno speciale privilegio nel senso di un trattamento di favore, secondo un pregiudizio diffuso; anzi, le condizioni processuali sono più ristrette poiché il Romano Pontefice giudica già in prima istanza e con sentenza inappellabile.

### 3. I DESTINATARI DELLA DISCIPLINA

#### 3. 1. *I destinatari secondo il canone abrogato*

Dato che ogni norma deve avere propri e determinati destinatari chiaramente individuabili, il can. 1405 § 1, n. 1 afferma lo *ius iudicandi* del Romano Pontefice riguardo ad «eos qui supremum tenent civitatis magistratum». Tale disposizione, come abbiamo visto, per la prima volta fu espressamente posta nel Codice piano-benedettino. Tra i destinatari che il Legislatore supremo elencava nella norma previgente vi erano coloro «qui supremum tenent populorum principatum horumque filios ac filias eosve quibus ius est proxime succedendi in principatum».

L'edizione del Codice annotata da Gasparri fa riferimento a varie fonti canonistiche riguardo a tutti i soggetti passivi elencati nel primo paragrafo del c. 1557; ma il loro esame porta alla luce come nessuna fonte si riferisca direttamente ai destinatari del primo numero;<sup>39</sup> indizio questo del fatto che si tratta di una normativa nuova, basata però su una plurisecolare prassi e consuetudine. I voti dei periti riguardo i primi *Schemi* per la codificazione non prevedero espressamente una norma al riguardo: essi si limitarono a ribadire la potestà del Romano Pontefice come giudice supremo per tutta la Chiesa.<sup>40</sup> Lo *Schema* 2 del 1907 conteneva poi il primo riferimento indiretto, menzionando le *causae reservatae* al Romano Pontefice (can. 13): «Exceptis causis

<sup>38</sup> *Dignitas Connubii* art. 280 § 1, n. 1.

<sup>39</sup> Soltanto una fonte si occupa di tali destinatari, senza però stabilire direttamente un foro personale del Romano Pontefice. La decretale *Ne aliqui* (VI 5.7.5) di Clemente IV (1265-1268) revocò qualsiasi indulto apostolico e privilegio previamente concesso, grazie al quale uno poteva opporsi a una censura inflitta dall'Ordinario, a meno che detto privilegio non fosse stato concesso ai re, alle regine o ai rispettivi figli; essi avrebbero goduto anche in futuro di tale grazia. Conseguentemente ci si pose la domanda: se questo cerchio di persone poteva opporsi alla censura inflitta dall'Ordinario grazie a un privilegio concesso, *ad personam* oppure in quanto determinati individui (sovrani), qual era l'istanza in grado di infliggere loro una censura? Non necessariamente l'istanza suprema, cioè il Romano Pontefice?

<sup>40</sup> Così il voto di Many (1907) per il can 1 del *Liber Quintus*: «Iudicia in causis tum litigiosis, tum criminalibus exercent [...]. In suprema instantia, et pro toto orbe catholico, Romanus Pontifex, qui ius dicere solet per sacras Romanas Congregationes» (*Liber Quintus, De Iudiciis, Pars I, De iudiciis in genere*, in ASV Fondo PccD, busta 72, Romae 1907).

quae Romano Pontifici sunt ipso iure reservatis, aut quas Summus Pontifex ad suum avocaverit iudicium, ceterae omnes causae servatis gradibus ordinariae iurisdictionis cognoscantur». <sup>41</sup> Ma già nella consulta del 2 maggio 1907 i periti, su proposta di De Lai, discussero la questione:

se si deve determinare qui le cause che appartengono esclusivamente al tribunale del V. Pontefice. Questa determinazione è proprio appartenente alla materia della quale si tratta in questo luogo, ed è necessario di determinarla perché molti Vescovi spesso fanno dei processi nelle cause in cui non sono competenti e che appartengono alla competenza del Papa. P. Many osserva che, nelle materie particolari, la competenza esclusiva del Papa è chiaramente espressa, come ad es.: nelle cause matrimoniali la dispensa a rato non consumato, e così anche nel trattato «de personis». M. De Lai conviene che si potrebbe fare anche così, di precisare queste cause esenti, ma però sarebbe d'opinione di accennare anche nel trattato generale dei giudizi, che tali cause vi sono. P. Noval osserva che anche nella commissione che si occupa «de trattato de personis», fu emesso questo desiderio di fare un elenco delle cause riservate al Papa [...]. Anche M. Lega è di questo parere dicendo che la materia sulla quale deve lavorare la commissione sono proprio queste riserve. Si conviene dunque di parlarne nel trattato presente. <sup>42</sup>

Il frutto di queste discussioni apparve quindi due anni dopo nello *Schema 4* del 1909; in esso vi fu la proposta di una normativa che elencasse esplicitamente i soggetti in esame: «Imperatores, Reges alii que qui actu supremi Rerum publicarum moderatores sunt, in causis ecclesiasticis ad eorum personam spectantibus, iurisdictioni Romani Pontificis directe subsunt». <sup>43</sup> Infine, gli *Schemi* degli anni successivi fino alla codificazione, modificarono soltanto parzialmente il contenuto della norma. La disposizione inserita come c. 1557 § 1, n. 1 nel Codice estende invece il foro personale del Romano Pontefice anche ai figli e le figlie dei capi di Stato e ai titolari di uno *ius successionis in principatum*.

### 3. 2. *I destinatari secondo il canone vigente*

Il Legislatore supremo ha deciso di inserire tale norma anche nel nuovo Codice, in base al voto dei Consultori della commissione (*De processibus*) per la revisione del Codice, anziché sopprimerla come proposto nella *adunatio* del 5 aprile 1978. <sup>44</sup>

<sup>41</sup> *Liber Quintus, De Iudiciis, Pars I, De iudiciis in genere*, ASV Fondo PccD, busta 72.

<sup>42</sup> *Il Libro "De Processibus" nella codificazione del 1917, Studi e documenti. 1. Cenni storici sulla codificazione. «De iudiciis in genere». Il processo contenzioso e sommario. Il processo di nullità del matrimonio*, ed. J. Llobell, E. De León, J. Navarrete, Milano 1999, 973.

<sup>43</sup> *Liber Quintus, De Iudiciis, Pars I, «De tribunalium ecclesiasticorum ordinatione», Titulus prae-liminaris «De iudicii ecclesiastici natura et ambitu»*, in ASV Fondo PccD, *Schema* ad c. 11, busta 67, Romae 1909).

<sup>44</sup> «Est qui censeat reservationem Summo Pontifici factam iudicandi personas de quibus in

Infatti, la Commissione preparatoria propose di modificare notevolmente la disposizione del *Codex* del 1917. Tuttavia, mentre lo *Schema canonum* del 1976 prevedeva la riproduzione alla lettera della legge anteriore circa il foro personale del Romano Pontefice, aggiungendovi esplicitamente, oltre ai capi di Stato, i loro figli e i successori,<sup>45</sup> anche i rispettivi coniugi,<sup>46</sup> i Consultori radunati nella seduta del 5 aprile 1978 suggerirono di mantenere l'esclusiva competenza del giudice supremo solamente per «eos qui supremum tenent civitatis magistratum».<sup>47</sup> Questa proposta fu accolta integralmente sia nello *Schema* del 1980,<sup>48</sup> sia nello *Schema novissimum* del 1982,<sup>49</sup> divenendo così infine la scelta del Legislatore supremo stesso.

Pertanto, poiché la disposizione vigente ripresenta quella anteriore, il suo esame richiede il riferimento alla normativa del Codice piano-benedettino e la sua interpretazione dottrinale, giusto il can. 6 § 2.

I soggetti sottoposti al foro personale del Romano Pontefice sono quindi in primo luogo coloro «qui supremum tenent civitatis magistratum». Confrontando la formulazione attuale con quella anteriore, occorre notare come il Legislatore abbia sostituito *populorum principatus* con *civitatis magistratus*, nel senso di evitare qualsiasi interpretazione restrittiva del concetto di *principatus*. Anche se l'ambito storico-politico indurrebbe a pensare che, impiegando il termine *principatus*, il Legislatore del 1917 abbia avuto in mente soltanto una costituzione statale monarchica – e quindi i destinatari del canone sarebbero soltanto i sovrani<sup>50</sup> – il *principatus* è invece da interpretarsi

n. 1 esse vestigium aliquod temporis medioevalis, quod supprimi potest. Tales casus praeterea rarissimi sunt» («Communicationes», 10/2 [1978] 220).

<sup>45</sup> Si veda il testo del can. 5 dello *Schema*: «Ipsius Romani Pontificis dumtaxat ius est iudicandi: 1) Eos qui supremum tenent civitatis magistratum horumque coniuges et liberos eosve quibus ius est proxime succedendi in munere» (PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema canonum de modo procedendi pro tutela iurium seu de processibus*, Romae 1976, can 5 § 1, 1).

<sup>46</sup> I coniugi dei capi di Stato non erano elencati nella disposizione del Codice piano-benedettino. Già nella prima sessione della Pontificia Commissione per la revisione del Codice si propose di aggiungere i rispettivi coniugi all'allora canone 1557 § 1, n. 1 come risulta dal verbale della *adunatio* del 26 maggio 1966: «Omnes Consultores conveniunt can. 1557 corrigendum esse iuxta ea quae proponuntur in relatione Rev.mi Relatori, id est: [...] in § 1, n. 1 addatur: "... horumque coniuges, filios ac filias eosve ..."» (EX ACTIS PONTIFICIAE COMMISSIONIS CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, «Communicationes», 38/1 [2006] 36).

<sup>47</sup> Si veda il verbale del 5 aprile 1978: «Suggestum est ut n. 1 ita redigatur: "Eos qui supremum tenent civitatis magistratum"» («Communicationes», 10/2 [1978] 220).

<sup>48</sup> Si veda il can. 1357 § 1, n. 1 del *Codex Iuris Canonici / Schema patribus commissionis reservatum*, Città del Vaticano 1980.

<sup>49</sup> Si veda il can. 1405 § 1, n. 1 del *Codex Iuris Canonici / Schema novissimum iuxta placita patrum commissionis emendatum atque Summo Pontifici praesentatum*, Città del Vaticano, 1982.

<sup>50</sup> Fino alla fine della Prima guerra mondiale, cioè un anno dopo la pubblicazione del Codice piano-benedettino, la maggior parte dei paesi europei erano monarchie.

in senso lato come «preminenza, primo luogo»<sup>51</sup> oppure «speciatim [...] dignitas, auctoritas et regimen ejus, quem penes est summa rerum».<sup>52</sup> Anche gli *Schemi* preparatori del Codice piano-benedettino suggeriscono tale interpretazione,<sup>53</sup> sebbene la dottrina canonistica non esclude l'interpretazione di *principatus* in senso stretto, cioè quello di una monarchia (assoluta, costituzionale, elettiva, ereditaria).<sup>54</sup>

La scelta del termine piuttosto neutro *civitatis magistratus* nella novellata legislazione, forse anche dovuta ai cambiamenti politici e alla scomparsa di molte monarchie europee nel secolo xx, pare garantire così l'apertura a qualsiasi costituzione statale, senza operare alcuna preferenza, ed evitando di dare corso a un'interpretazione restrittiva.<sup>55</sup>

Il can. 1405 § 1, n. 1 poi suggerisce che destinataria della norma sia la sola persona fisica del capo di Stato: l'uso del pronome *eos* è quindi da intendersi in senso epiceno. I soggetti della disposizione sono quindi in senso stretto i titolari legittimi dell'ufficio supremo di uno Stato sovrano: nei sistemi monarchici l'Imperatore o l'Imperatrice regnante, il Re oppure la Regina regnante, il Principe o la Principessa regnante e così via; nelle Repubbliche il o la Presidente o qualsiasi altro equivalente.<sup>56</sup>

<sup>51</sup> «principatus», n. 1, *LTLat* III, 864.

<sup>52</sup> «principatus», n. 2, *LTLat* III, 864. Il termine è collegato alla nozione «primo-caps "qui prend la première part ou le premier rang, la première place"» (*Dictionnaire Étymologique de la Langue Latine*, 535). Così anche il *OLD* riguardo alla voce «principatus»: «1 The chief or leading position, pre-eminence, leadership. 2 The chief position in the State, supremacy. 3 The rule of a *princeps*, the system of the principate» (*OLD*, 1458).

<sup>53</sup> La maggior parte degli *Schemi* per la prima codificazione elenca dopo i sovrani «aliquae qui actu supremi Rerum publicarum moderatores sunt».

<sup>54</sup> Poiché la norma anteriore tratta dei figli e degli altri titolari del diritto di successione in *principatum*, a ragione Blat interpreta il termine *principatus* in senso stretto, cioè intendendolo come monarchia. Questo perché un regime repubblicano non conosce tale *ius successionis*: «Cum hoc nequeat intelligi de forma regiminis in republica quacumque, non est sumendus principatus ac regimen supremum» (A. BLAT, *Commentarium Textus Codicis Iuris Canonici, Liber IV. De Processibus cum declarationibus authenticis usque ad diem 24 maii 1927*, Romae 1927, 17). Doheny invece estende i titolari di uno *ius successionis* anche all'ambito di un sistema repubblicano, cioè «those who have the right of immediate succession to the supreme government of a people, such as heir apparent, vice-presidents, presidents-elect, lieutenant governors of the States of the United States whenever they have the right of immediate succession, and governors-elect» (W. J. DOHENY, *Canonical procedure in matrimonial cases. I. Formal judicial procedure*, Milwaukee 1948<sup>2</sup>, 17-18). Anche secondo il manuale di Bouuaert Claeys-Simenon i soggetti contemplati sono quelli «quae regimini sive monarchico, sive democratico praesunt» (F. BOUUAERT CLAEYS, G. SIMENON, *Manuale Iuris Canonici*, III, Gandae et Leodii 1934<sup>4</sup>, n. 305).

<sup>55</sup> Così anche in *OLD*, «magistratus», in base alla costituzione statale della antica repubblica romana: «1 The office of a magistrate; 2 An officer of the state» (*OLD*, 1063). L'aggettivo *supremus* della norma garantisce che non si tratta di qualsiasi funzionario statale, ma solamente del titolare dell'ufficio di vertice dello Stato.

<sup>56</sup> Un interessante contributo interpretativo è il commento di Doheny, che rispecchia

Dato che, secondo l'interpretazione unanime dei commentatori, il capo di Stato deve essere una persona fisica, sono conseguentemente escluse le persone morali che possano svolgere il massimo incarico istituzionale di Stato, come per esempio un direttorio o collegio, così come sono esclusi gli altri funzionari inferiori al capo di Stato, pur essendo insigniti di un alto rango.

Riguardo ai soggetti detentori della suprema magistratura dello Stato, la norma usa il verbo *tenere*, il quale implica il fatto che essi detengano legittimamente ed attualmente il titolo di sovrano o capo di Stato.<sup>57</sup> Ne segue che, nel caso di una causa contenziosa e penale «si tratta esclusivamente della persona che in atto ricopre la carica di capo dello Stato».<sup>58</sup> Se invece si tratta di una causa matrimoniale – come nella maggior parte delle cause che vengono prese in considerazione – il coniuge legittimo è da ritenersi sottin-

il sistema costituzionale degli Stati Uniti: «Governors of the States of the United States can likewise be included in this category as they are the actual rulers of the States» (W. DOHENY, *Canonical procedure*, cit., 17). In questo senso ci si può chiedere se il governatore di uno Stato federale, non essendo quest'ultimo un soggetto sovrano di Diritto Internazionale, sia equiparabile ad un capo di Stato. D'altra parte si può tenere in considerazione l'ufficio di Governatore generale del Canada o dell'Australia: ufficio che svolge alta funzione nel suo Paese, ma allo stesso tempo è rappresentante del Sovrano britannico, essendo quest'ultimo formalmente il capo di Stato. Si veda anche il caso di un ministro-presidente di un *Bundesland* nel sistema federale di Germania. La norma canonica sembra suggerire in questo senso un'interpretazione stretta, menzionando soltanto ed espressamente i capi di Stato; e così in un sistema federale come quello tedesco soltanto il *Bundespräsident* e non i singoli ministri-presidenti dei *Länder*, dato che questi non sono enti sovrani di Diritto Internazionale).

<sup>57</sup> Secondo Ochoa «è necessario che siano attualmente Capi di Stato, non bastando lo *jus ad rem*, vale a dire che abbiano il diritto di successione per eredità, designazione, elezione» (J. OCHOA, *I titoli di competenza*, cit., 76). Lo stesso autore prevede «l'introduzione della distinzione tra coloro che “tenent actu”, e coloro che “tenent in spe certa”, o “qui tenent in re” o “tenent in iure”» (J. OCHOA, *I processi canonici in generale*, in *Il nuovo Codice di Diritto Canonico, novità, motivazione e significato*, Roma 1983, 446). Allo stesso modo, sottolinea Llobell, la posizione giuridica e la titolarità come capo di Stato «según las normas nacionales e internacionales que definen aquella condición jurídica, aunque no la puedan ejercer por encontrarse impedidos, en el exilio, etc.» (J. LLOBELL, *Commento al can. 1405*, g), in *Comentario Exegético al código de derecho canónico*, ed. Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, IV/1, Pamplona 2002<sup>3</sup>, 704). La legittimità di un titolo può essere tuttavia contestata e «i dubbi e le difficoltà in materia dovranno essere risolte in base al diritto pubblico dello Stato di cui si tratta, o del diritto internazionale, quando esiste un motivo fondato per dubitare su chi sia il Capo legittimo dello Stato, come può avvenire in casi di guerre, di rivoluzioni, contestazioni ecc.» (J. OCHOA, *I titoli di competenza*, cit., 76).

<sup>58</sup> M.J. ARROBA CONDE, *Diritto Processuale Canonico*, 108. P. Bianchi annota però che «quanto a tale questione, si ritrovano in dottrina posizioni diversificate, non essendovi più una disposizione analoga a quella del can. 1112 del Codice del 1917 [...]» (P. BIANCHI, *Il potere giudiziario del Romano Pontefice*, cit., 69). Secondo la citata disposizione la moglie partecipa allo stato (civile) del marito.



teso. Così infatti, alla luce dell'unanime dottrina canonistica, commenta J. Ochoa:

La causa di nullità matrimoniale iniziata o promossa dal coniuge, sia uomo o donna, che non è il titolare della Suprema Magistratura dello Stato, spetta anche alla competenza assoluta del Romano Pontefice a motivo del "*negotium unum*" che comporta il matrimonio con il titolare diretto o proprio della Magistratura Suprema. Il coniuge non è il titolare del foro assoluto del Capo dello Stato, ma partecipa direttamente e principalmente dalla competenza assoluta del Romano Pontefice.<sup>59</sup>

Pertanto non rileva differenza alcuna se il titolare della Suprema Magistratura dello Stato sia attore o convenuto nell'eventuale causa, cioè nei processi matrimoniali di nullità, di scioglimento, di separazione personale.<sup>60</sup> In base al can. 1476 «condizione essenziale è che il matrimonio, la cui nullità si domanda di essere dichiarata dal Romano Pontefice, rientri nella cause matrimoniali che la Chiesa giudica per diritto proprio [...]».<sup>61</sup>

Nel caso di una causa matrimoniale si possono invero ipotizzare vari casi:

- i. Il matrimonio, la cui validità è messa in dubbio, è stato contratto quando o la parte attrice o la parte convenuta era già titolare della Suprema Magistratura dello Stato oppure prima di esserne incaricata. Subentra la normativa in esame.
- ii. Un capo di Stato si è dimesso da una carica e contrae poi un matrimonio. Questo matrimonio non ricade nella riserva pontificia «a meno che la stessa persona non diventi di nuovo Capo legittimo dello Stato o lo diventi l'altra persona sposata».<sup>62</sup>
- iii. Un capo di Stato perde la titolarità del suo ufficio dopo l'inizio del processo. In base al secondo numero del can. 1512 il foro personale del giudice supremo non subisce alcuna modificazione.<sup>63</sup>
- iv. Una persona è insignita della titolarità della Suprema Magistratura dello Stato mentre la causa è pendente in tribunale. In questo caso il giudice, a norma del can. 1406 § 2, perde la sua competenza, cessando così il princi-

<sup>59</sup> J. OCHOA, *I titoli di competenza*, cit., 76. Altrettanto interpretano i diversi manuali riguardo alla norma anteriore, come per esempio quello di Noval (J. NOVAL, *Commentarium Codicis Iuris Canonici. Liber IV, De Processibus. Pars I, De Iudiciis*, Roma 1920, n. 64 in base al c. 1112) di Wernz-Vidal (F.X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius Canonicum*, VI/1, Romae 1928, n. 49) e di Bouuaert Claeys-Simenon (F. BOUUAERT CLAEYS, G. SIMENON, *Manuale Iuris Canonici*, III, n. 305).

<sup>60</sup> Vedasi J. LLOBELL, *Commento al can. 1405, g*), 704-705. Come sottolinea già il Wernz: «Speciatim R. Pontifex solus est competens iudex, si supremi principes civitatum v. g. reges in causis matrimonialibus sint rei vel actores» (F. X. WERNZ, *Ius decretalium*, IV/2, n. 735).

<sup>61</sup> J. OCHOA, *I titoli di competenza*, cit., 76.

<sup>62</sup> J. OCHOA, *I titoli di competenza*, cit., 76. Un capo di Stato dimessosi è libero come tutti gli altri fedeli di richiedere l'avocazione in base al can. 1417 § 1.

<sup>63</sup> P. BIANCHI, *Il potere giudiziario del Romano Pontefice*, cit., 69.

pio della *perpetuatio iurisdictionis* in favore della riserva assoluta in favore del Romano Pontefice.<sup>64</sup>

- v. Un capo di Stato, acattolico e sposato civilmente vuole sposare un fedele cattolico. La *Dignitas connubii*, in base ai cann. 1674, n. 1 e 1476, stabilisce all'articolo 92 n. 1: «Sono abili ad impugnare il matrimonio i coniugi, siano essi cattolici o acattolici».<sup>65</sup> Il già sopra presentato can. 1673 sancisce quattro criteri per definire il foro competente per una causa di nullità del matrimonio, salvo che essa non rientri sotto la riserva pontificia. Ne segue che in base al can. 1405 § 1, n. 1, il foro competente per introdurre la causa di nullità del primo matrimonio non-canonico di un attore che copre la carica massima dello Stato, pur non essendo egli cattolico, è solamente quello del Romano Pontefice.

La disposizione vigente ha infine mutato in modo non trascurabile la seconda parte della norma anteriore, che includeva anche la famiglia del titolare della suprema autorità degli Stati (sia monarchici sia repubblicani), cioè i figli e le figlie e i successori immediati, abolendo il foro personale del Romano Pontefice *a iure* per questi soggetti.<sup>66</sup> Se per ragioni politiche anche queste persone dovessero essere sottratte dalla giurisdizione diocesana, potrebbe essere applicato il numero 4 del can. 1405 § 1. Occorre però sempre tenere in considerazione la libertà del Romano Pontefice di prendere una decisione nel caso concreto.

#### 4. *RATIO LEGIS*

Il can. 1405 § 1, nn.1-3 sospende i vari criteri che di solito rilevano per determinare il foro competente (secondo i canoni 1407-1416), sottoponendo così i suoi destinatari *ex lege* al foro personale del Romano Pontefice. I criteri che regolano, per esempio, la competenza della giurisdizione diocesana nelle cause di nullità del matrimonio, in base al canone 1673, cadono in favore della riserva pontificia. Si deve quindi individuare, e quindi esaminare, le ragioni che hanno indotto il legislatore supremo a introdurre (nella codificazione abrogata) e mantenere (nel Codice vigente) la norma.

<sup>64</sup> P. BIANCHI, *Il potere giudiziario del Romano Pontefice*, cit., 69.

<sup>65</sup> *Dignitas Connubii*, art. 92, n. 1.

<sup>66</sup> Secondo Ochoa «la limitazione sembra giusta, perché il fondamento e le ragioni che consigliano questa competenza “personale” del Romano Pontefice non riguardano, se non molto indirettamente, le persone secolari che non sono in realtà capi di Stato, anche se molto vicine ai Capi di Stato» (J. OCHOA, *I processi canonici in generale*, cit., 446). Sembra che l'ultima causa di un figlio di un sovrano regnante trattata secondo la normativa del Codice piano-benedettino sia la causa matrimoniale della principessa Carolina di Monaco, presentata negli ultimi anni prima della promulgazione del nuovo Codice.

4. 1. *Dalla consuetudine plurisecolare al diritto positivo*

Negli anni immediatamente precedenti la prima codificazione, F.X. Wernz constata «*quae reservatio lege expressa et speciali non est facta, sed nititur rationabili consuetudine et disciplina nunc indubitanter vigente atque ius Curia Romana recepta*». <sup>67</sup> Qualche decennio dopo, positivizzata una prima volta – come abbiamo visto – la norma, consuetudine e prassi non sono più fuor di dubbio. Infatti, discutendo il can. 5 dello *Schema canonum* del 1976, in seno alla Commissione per la revisione del Codice del 1917, ci si chiedeva se ormai non fosse arrivato il momento di sopprimere tale riserva pontificia, ritenendola addirittura un residuo medioevale applicabile di rado nel tempo attuale. <sup>68</sup> Tra i canonisti che si espressero in favore di un'abolizione della norma vi fu A. Colagiovanni; egli in specie riteneva anacronistico il foro personale del Romano Pontefice ed auspicava che tale riserva fosse finalmente soppressa nel nuovo Codice. <sup>69</sup> Secondo il noto *defensor vinculi* presso il tribunale della *S. Romana Rota*, il matrimonio di un principe non era più un affare di Stato – come in passato – tale da richiedere l'intervento del Romano Pontefice; pertanto sarebbe stato auspicabile sopprimerla o almeno affidare la causa alla responsabilità delle singole Conferenze Episcopali. <sup>70</sup> Altri

<sup>67</sup> F.X. WERNZ, *Ius decretalium* IV / 2, Prati 1912, n. 735. Qualche decennio prima anche il Gasparri commenta: «In aliis causis matrimonialibus, si actor vel reus est Princeps, non titulo tantum, sed etiam re, rursus unice competens est R.P., ita ut causa habeatur major ratione personae. Id quidem nullibi expresse statutum legitur, sed consuetudine introductum est [...]» (P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, II, Parigi 1891, n. 1167).

<sup>68</sup> Come risulta dal verbale della *adunatio* del 5 aprile 1978: «Est qui censeat reservationem Summo Pontifici factam iudicandi personas de quibus in n. 1 esse vestigium aliquod temporis medioevalis, quod supprimi potest. Tales casus praeterea rarissimi sunt» («Communications», 10 / 2 [1978] 220).

<sup>69</sup> «Posset quis mirari hanc reservationem reaffirmatam fuisse his nostris diebus quoad matrimonia eorum qui detinent Principatum populorum eorumque jus successionis habentium. Talis reservatio olim statuta fuit sive ratione dignitatis personarum sive ob familiae decus [...]. Nunc omnes istae praescriptiones videntur abunde superatae temporum mutatione atque institutorum politicorum evoluzione» (A. COLAGIOVANNI, *De innovazione processus matrimonialis in iure et in jurisprudentia S. R. Rotae*, «ME», 40 [1973] 18).

<sup>70</sup> «Insuper, ob immutatas condiciones sociales, matrimonium eorum qui de facto detinent Principatum populorum nullum publicum momentum habet, aliter ac saeculis elapsis quando per matrimonia etiam negotia Status solvebantur. Hinc innumera matrimonia sive Principum et Regum sive eorumque filiorum et nepotes erant "Status negotia" ("Affari di Stato"), pariterque declaratio nullitatis talium matrimoniorum publicum "interesse" induebat. Demum, in illis conditionibus historico-politicis, vel ob ingerentiam Principum in res et justitiam ecclesiasticas, sive ob absolutismum, quo Princeps solutum se censebat a legibus pro suis subditis vigentibus, quam maxime conveniens fuit, ob has multiplices rationes et ad plurima gravia incommoda praecavenda, ut reservatio Summi Pontifici statueretur quoad causas matrimoniales Principum et aliorum de quibus in c. 1557, par. 1, 1. Norma haec autem videretur minus fundata in contextu politico-juridico-sociologico nostrum temporum [...].

canonisti, come S. Villeggiante, non condivisero tale posizione, preferendo mantenere il foro personale del Romano Pontefice per salvaguardare l'indipendenza del tribunale inferiore.<sup>71</sup>

Questa è stata anche la principale ragione allegata dalla Commissione per la riforma del Codice in favore della permanenza della riserva nel nuovo Codice, come risulta dal verbale della *adunatio* del 5 aprile 1978: «Consultores autem censent tales causas, etsi rarissimi, etiam nunc temporis haberi, qui tamen decet ut iudicentur a Romano Pontifice, quia Ipse gaudet sufficienti independentia, secus ac tribunal loci in quo illi casus forte eveniant».<sup>72</sup> Il legislatore supremo seguì quindi il parere dei Consultori, mantenendo la norma anteriore, apportando però le modifiche già menzionate, stabilendo così il foro personale del Romano Pontefice per i soli capi di Stato.

Dopo la promulgazione del Codice giovanneo-paolino, la riflessione canonistica sulla norma in esame non si esaurì. Per P. Branchereau soltanto la riserva pontificia garantisce una maggior indipendenza di giudizio,<sup>73</sup> un'opi-

Quidquid est, praevideri poterit eiusdem immutatio (nedum suppressio) in futuro recognoscendo Codice, attenta praesertim functione jurisdictionali-judiciali Conferentiis Episcopalibus [...] agnita» (A. COLAGIOVANNI, *De innovatione processus matrimonialis*, cit., 18-19).

<sup>71</sup> «È vero invece che con la citata disposizione il Legislatore ha voluto ancora una volta garantire e salvaguardare la più completa indipendenza della Magistratura Ecclesiastica *in iudicando*, perché se è vero che la giustizia della Chiesa non è di questo mondo è però innegabile che essa è e si fa in questo mondo, e come tutte le cose che si fanno in questo mondo anche la giustizia della Chiesa è esposta a pericoli» (S. VILLEGGIANTE, *La competenza del tribunale*, cit., 19).

<sup>72</sup> «Communicationes», 10/2 (1978) 220. Con questo i Consultori seguono un ragionamento già presentato dal Wernz che argomenta che «huiusmodum negotium, ut iam monuit Coelestinus III., merito censetur arduum et difficile, quoad iudicium Sedis Apostolicae merito requirit. Praeterea usque ad nostram aetatem haud leve est periculum, ne inferioribus iudicibus ecclesiasticis sufficiens libertas et independentia desit» (F.X. WERNZ, *Ius decretalium* IV/2, n. 735). Anche altri manuali come quelli di Lega-Bartocchetti e di Gasparri argomentano a favore dell'indipendenza del foro personale del Romano Pontefice anche con un rimando a casi storici: «Ita factum est ex. gr. quando Tribunal ec.um Parisiense nullum declaravit matrimonium Napoleonis Primi (Papa Pio VII contrarium statuente) sub praetextu quod non a parochio suo celebratum fuit. Siquidem subditi Imperatoris necessaria libertate et independentia carebant ad recte iudicandum necessariis, quibus vere et manifeste gaudet Summus Pontifex etiam respectu Regum, uti pluries patuit, ex. gr. in celebri controversia Enrici VIII Angliae Regis» (M. LEGA, V. BARTOCCHETTI, *De causis matrimonialibus*, cit., 28). Secondo il Gasparri «pertimescendum est ne desit sufficiens libertas iudici in partibus, in quibus dominatur Princeps, cuius interest. Saec. XII Coelestinus III graviter conquestus est de nonnullis Galliarum Episcopis, qui divortii sententiam dixerant in Philippum regem Franciae et Ingelburgem, et sententiam irritavit» (P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio, editio nova ad mentem Codicis Iuris Canonici*, II, Roma 1932, n. 1239).

<sup>73</sup> «Il nous semble préférable d'avoir conservé ce for, plutôt que de le confier à la Conférence des Evêques. Il s'agit moins de respecter la dignité des personnes en cause – tout être humain, toute personne est digne de considération –, de considérer toutes les implications politiques, que d'assurer l'indépendance et la liberté des juges» (P. BRANCHEREAU, *La compe-*

nione recentemente ribadita da J. Llobell.<sup>74</sup> J. Ochoa, invece, è critico verso questa interpretazione e individua la *ratio* della legge nella dignità delle persone e soprattutto degli uffici di cui esse sono titolari.<sup>75</sup> Anche M. J. Arroba Conde è del medesimo parere: la riserva pontificia quale garanzia per l'indipendenza del tribunale potrebbe essere considerata come un affronto ai giudici di grado inferiore.<sup>76</sup>

La discussione dottrinale ha il merito di aver messo in evidenza le principali ragioni in favore della permanenza della riserva pontificia nell'ordinamento canonico. La norma quindi ha per scopo:

- i. tutelare la dignità dei titolari delle supreme magistrature statali in base alla loro preminente posizione pubblica in seno alla società civile;
- ii. salvaguardare la libertà dei giudici ecclesiastici di fronte alle eventuali interferenze politiche.<sup>77</sup>

#### 4. 2. *La competenza del Romano Pontefice circa le causae maiores*

I due motivi appena presentati rimandano tuttavia ad un antico istituto canonico che, a nostro avviso, costituisce la *ratio fundamentalis* della disciplina

*tence dans les causes matrimoniales*, in *Dilexit iustitiam Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, ed. Z. Grocholewski, V. Carcel Orti, Roma 1984, 307).

<sup>74</sup> «Con tale riserva non si è inteso concedere alcun privilegio all'autorità statale, ma piuttosto tutelare la necessità di garantire che il tribunale giudichi liberamente ed in modo indipendente, soprattutto dai mass media» (J. LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, cit., 139).

<sup>75</sup> «A me sembra fuor di dubbio che la ragione del canone sia la tutela della dignità non tanto della persona fisica, quanto di quella dell'ufficio o carica pubblica che ricoprono dette persone. Il contesto del canone lo dimostra chiaramente. In esse vengono enumerati successivamente i Capi di Stato, i Cardinali, Legati della Sede Apostolica, i Vescovi nelle cause penali [...]. Evidentemente si vuol tutelare la dignità, il prestigio, l'autorità morale di queste persone affinché non venga meno l'efficacia del loro ufficio pubblico, da svolgere in beneficio del bene comune della società civile o ecclesiale» (J. OCHOA, *I titoli di competenza*, cit., 77).

<sup>76</sup> «Dal punto di vista critico, non è accettabile un foro di competenza rispondente in tutto alle garanzie di imparzialità poiché ciò è poco rispettoso per i giudici inferiori. I vantaggi della posizione del Papa come giudice non possono riferirsi alla presunta influenzabilità dei giudici inferiori (anche se, in qualche modo, questa è stata la ragione addotta dalla commissione di revisione del codice). Si tratta piuttosto di una misura di riguardo nei confronti degli uffici sociali di queste persone che, essendo uffici pubblici rilevanti, richiedono un trattamento che salvaguardi l'efficacia reale e morale dell'ufficio» (M.J. ARROBA CONDE, *Diritto Processuale Canonico*, cit., 110).

<sup>77</sup> Nel suo commento anche il manuale di Lega-Bartocchetti unisce le due *rationes*, argomentando: «Haec reservatio inducta est tum ratione dignitatis, quia congruit ut regnantes non nisi iudicentur a repraesentante in terris "Regis regum et Domini domantium" veluti est Papa, sed praesertim quia haud levia experientur difficultates et pericula Ordinarii subditi dictorum Regnatium eorumque Tribunalia in iudicanda quaestione quae personaliter intime Regem tangit, ideoque veritas rerum et sacramenti religio in grave discrimen passim vocarentur» (M. LEGA, V. BARTOCCHETTI, *De causis matrimonialibus*, cit., 28).

legale in esame: la competenza esclusiva del Romano Pontefice circa le *causae maiores*.

Infatti, oltre alla normativa particolare riguardante le persone fisiche e giuridiche direttamente soggette al foro personale del Romano Pontefice,<sup>78</sup> il Codice piano-benedettino sanzionava al can. 220 il principio della competenza del Romano Pontefice riguardante le cause di maggior importanza *vi officii primatialis*. Tale è infatti il modo in cui egli esercita la sua propria *plenitudo potestatis* ordinaria e immediata su tutti i fedeli: «Gravioris momenti negotia quae uni Romano Pontifici reservantur sive natura sua, sive positiva lege, causae maiores appellantur». Anche se il legislatore dell'attuale Codice non ha mantenuto espressamente il concetto delle *causae maiores*, esso è da considerarsi come la fonte principale della *ratio* della riserva esclusiva al foro personale del Romano Pontefice per i capi di Stato.

Lo stesso can. 220 del previgente Codice distingueva i *gravioris momenti negotia* in base alla natura stessa dell'affare (ed anche secondo la natura della materia *iure divino*) ovvero in conformità posta o a una normativa stabilita o a una decisione presa dal legislatore supremo.

Già nel 1908 la *Lex propria Sacrae Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae* al canone 15 sottraeva dalla competenza della *Sacra Rota Romana* le *causae maiores* sia *ratione obiecti* sia *ratione personarum*.<sup>79</sup> Il Codice del 1917 ripropose pertanto tale esclusione senza tuttavia operare un riferimento alla natura della causa.<sup>80</sup>

In base alla normativa anteriore, le *causae maiores* erano così distinte secondo cinque criteri:

- i. dottrinali;
- ii. legislative;
- iii. amministrative;
- iv. giudiziali;
- v. penali.<sup>81</sup>

Riguardano quindi l'ambito di questa ricerca soltanto gli ultimi due criteri, quando si riferiscono ad un «iudicium de personibus quibusdam eminent-

<sup>78</sup> Cioè i cc. 1557 § 1, n. 1, 1962 e 2227.

<sup>79</sup> «Causae maiores, sive tales sint ratione obiecti, sive ratione personarum, excluduntur ab ambitu competentiae huius tribunalis» (*Lex propria S. Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae*, «AAS», 1 [1909] 24).

<sup>80</sup> Il c. 1600: «Causae maiores penitus excluduntur ab ambitu competentiae huius tribunalis».

<sup>81</sup> La distinzione è stata fatta da F. BOUUAERT CLAEYS, G. SIMENON, *Manuale Iuris Canonici*, I, n. 379.



tioribus»,<sup>82</sup> in una materia che per sua natura non è *iure divino*.<sup>83</sup> Commenta F.X. Wernz:

591. I. Potestas iudicialis Rom. Pontificis imprimis continet ius decidendi causas maiores iam in prima instantia. Causae autem maiores sunt illae, quae ipsa natura sua sunt maioris momenti atque R. Pontifici propriae v. g. causae fidei, aut quae sunt dubiae et arduae quoad executionem, aut pertinent ad personas in sublimitate constitutas ideoque saltem ex positiva ordinatione Rom. Pontifici reservantur. [...]. 592. I. Romanus Pontifex pro sua potestate coercitiva infligere potest poenas sive per sententiam iudicalem sive per legem generalem ipso iure latas [...]. III. Similiter suo supremo iudicio merito reservat personas in dignitate constitutas, si forte crimen quoddam commiserunt. Ita v. g. iuxta sententiam receptam solus Romanus Pontifex supremos et independentes principes excommunicare potest [...].<sup>84</sup>

Già in seno alla Commissione dei Consultori per la prima codificazione, nella fase di stesura del libro «De processibus» nel maggio 1907, si discusse la necessità di determinare le cause che si riteneva appartenessero esclusivamente al foro personale del Romano Pontefice. Un anno dopo, nel suo voto sul processo matrimoniale, il consultore P.R. Bassibey prevedeva sotto il Titolo I, «De competentia», un articolo (il 4) che recitava: «Exclusive ad Apostolicam Sedem pertinent: 1° causae Principum, utpote maiores».<sup>85</sup> Nel-

<sup>82</sup> F. BOUUAERT CLAEYS, G. SIMENON, *Manuale Iuris Canonici*, I, n. 379. Lo stesso autore nel volume III ribadisce: «Hae personae ob eminentem dignitatem ad forum R. Pontificis remittuntur» (F. BOUUAERT CLAEYS, G. SIMENON, *Manuale Iuris Canonici*, III, n. 305). Anche il Gasparri annovera le cause matrimoniali dei soggetti al riguardo tra le *causae maiores*: «Causae istae dicuntur maiores ratione personae [...]. Revera haec negotia, quae semper gravia sunt» (P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio, editio nova ad mentem Codicis Iuris Canonici*, II, Roma 1932, n. 1239).

<sup>83</sup> «Quae reservatio iudicio R. Pontificis tota quanta est ex iure humano pontificio» (F.X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius Canonicum*, VI/1, n. 49).

<sup>84</sup> F.X. WERNZ, *Ius decretalium* II/2, Prati 1915, nn. 591-592).

<sup>85</sup> *Il Libro "De Processibus" nella codificazione del 1917*, 848. Intanto, la prassi della Curia Romana affermava esplicitamente la riserva circa le cause dei principi come risulta da un decreto dagli anni immediatamente precedenti la prima codificazione. La Congregazione per i sacramenti ritenne opportuno prevenire qualsiasi dubbio riguardo all'esclusiva competenza della Sede Apostolica circa le *causae maiores*, tra le quali rientrano le dispense dagli impedimenti matrimoniali da concedere ai re e ai loro figli: «Inter causas maiores Apostolicae Sedi speciali modo reservatas, dispensationes etiam illae recenseri sunt solitae, quae ad principum regiae stirpis matrimonia referuntur, exclusis ab eiusmodi utenda facultate aliis omnibus Ecclesiae Praepositis. Verum, quandoquidem quae observantia et consuetudine nituntur, non omnia semper sic plane definita et perspicua esse soleant, ut nihil anceps relinquunt; idcirco, ne in re tanti momenti ulla possit suboriri dubitatio, SSmus D.N. huic S. Congregationi de disciplina Sacramentorum mandavit ut opportunum Decretum hac de re promulgaret. Itaque Sacra haec Congregatio [...] declarat, dispensationes a quibusvis impedimentis matrimonium sive dirimentibus sive impediens, quae regibus ac regiae stirpis principibus erunt concedendae, Sedi Apostolicae speciali modo esse reservatas, ita ut ab huius potestatis usu

la consulta del 17 marzo 1909 i periti discussero tale voto,<sup>86</sup> approvando il carattere delle cause dei principi come *causae maiores* e proponendo di elencare una norma corrispondente tra i canoni preliminari dello *Schema 4* dello stesso anno.

Ne segue pertanto che la dignità particolare dell'ufficio dei capi di Stato richiede un foro speciale, corrispondente alla preminente posizione che essi ricoprono *in re civili*, e cioè il foro personale del Romano Pontefice.

Allo stesso tempo, i destinatari del can. 1405 § 1, n. 1 esercitano un diritto fondamentale proprio di tutti i fedeli; infatti, in base al can. 221 § 1, è garantito loro «ut iura, quibus in Ecclesia gaudent, legitime vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris».

### CONCLUSIONE

Il legislatore supremo ha voluto mantenere la normativa esaminata in quest'indagine modificandola in base alla normativa anteriore: questo fatto dà alla norma la sua principale *ratio*, perché nel Codice nessuna norma è superflua. La presente ricerca ha tentato di offrire un'esegesi della norma che per la prima volta fu codificata nel Codice piano-benedettino, fondata su una *rationabilis consuetudo* plurisecolare. In un ulteriore passo, che esula dal limite di quest'analisi, dovrebbero essere presentati alcuni casi storici emblematici (spesso cause matrimoniali), che ribadiscono l'importanza della disposizione e il suo sviluppo consuetudinario.

Tra le cause matrimoniali si distinguono la causa di Lotario II di Lotaringia e Teoberga sotto il pontificato di Niccolò I nel secolo IX; poi la causa di Filippo II Augusto, re di Francia, e Ingeburga di Danimarca nel secolo XIII che occupava due Pontefici, Celestino III e Innocenzo III; inoltre alla fine del secolo XV la causa di Luigi XII, re di Francia, e Giovanna di Valois sotto il pontificato di Alessandro VI e all'inizio del secolo XIX Pio VII e la causa matrimoniale di Napoleone I Bonaparte e Giuseppina Beauharnais.

In particolare sarebbe interessante ed auspicabile presentare in un'indagine successiva la *Causa anglica* quale *caso classico* non dal punto di vista di diritto matrimoniale ma processuale, in quanto offre un esempio ben documentato per lo sviluppo della riserva pontificia circa le cause dei capi di Stato.

excludantur Ordinarii omnes et alii quilibet, in quavis dignitate constituit [...]» (SACRA CONGREGATIO DE SACRAMENTIS, *Decretum*, «AAS», 2 [1910] 147).

<sup>86</sup> «All'articolo 4 n. 1 si conviene di mettere l'esenzione delle cause "principum" alla parte generale [...]. Many domanda se tutte le cause dei principi devono essere considerate come maggiori [...]. All'E.mo De Lai parrebbe che le sole "causae contentiosae et criminales" e vorrebbe mettere questa regola al canone 11 del Titolo I [...]. Sulla proposta di P. Ogetti si conviene di redigere questa regola così: "Causae ecclesiasticae principum seu eorum quibus actu convenit suprema statuum moderatio sunt maiores"» (*Il Libro "De Processibus" nella codificazione del 1917*, 1176).